

**IL RETTORE**

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B., degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche, emanato con D.R. n. 321 del 29 luglio 2013 e, in particolare, le disposizioni contenute nei titoli I e II;
- VISTO** il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 267 del 24 luglio 2014 e, in particolare, le disposizioni contenute nei titoli II e III;
- VISTO** il D.R. n. 67 del 13 febbraio 2013, con cui sono state istituite nell'Ateneo - in seguito alla trasformazione delle strutture didattiche e di ricerca preesistenti - cinque Facoltà quali strutture di cui all'art. 2, secondo comma, lett. e) della citata Legge n. 240/2010;
- VISTO** il D.R. n. 87 del 26 febbraio 2013, con cui sono state formalizzate le cinque aree o aggregazioni di aree scientifico-disciplinari previste dall'art. 23, terzo comma dello Statuto di Ateneo ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei docenti di ruolo in Senato Accademico;
- VISTI** i DD.RR. n. 117 del 18 marzo 2013 e n. 59 del 14 febbraio 2014, con cui sono stati nominati i Presidi di Facoltà attualmente in carica;
- VISTI** i DD.RR. n. 122 del 25 marzo 2013 e n. 49 del 6 febbraio 2014, con cui sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti dei docenti di ruolo e il rappresentante del personale T.A.B. attualmente in carica nel Senato Accademico;
- VISTO** il D.R. n. 50 del 6 febbraio 2014, con cui sono stati nominati i componenti della Consulta del personale T.A.B. attualmente in carica;
- VISTO** il D.R. n. 203 dell'8 aprile 2015, con cui è stata rideterminata al 31 ottobre 2016 la scadenza del mandato delle citate cariche, al fine di renderla conforme a quanto previsto dall'art. 68, terzo comma dello Statuto di Ateneo concernente il regime transitorio da applicare per la prima costituzione degli organi previsti dal nuovo Statuto;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 16 marzo 2016, che individua un calendario di riferimento per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo dei Presidi, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per il successivo triennio e che conferma, anche per la prossima tornata elettorale, la composizione delle cinque aree o aggregazioni di aree scientifico-disciplinari di cui al citato D.R. n. 87/2013;
- PRESO ATTO** che la citata delibera indica, come periodo di riferimento per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo delle componenti elettive del Senato Accademico, la metà del mese di ottobre 2016, al fine di consentire l'insediamento dell'organo nella nuova composizione a partire dal 1° novembre 2016;
- RITENUTO** di accorpare in un'unica tornata elettorale le votazioni per il rinnovo del Senato Accademico e quelle finalizzate al rinnovo della Consulta del personale T.A.B.;
- PRESO ATTO** che, alla data del presente decreto, sono istituite nell'Ateneo le cinque Facoltà di cui al citato D.R. 67/2013 e pertanto - in applicazione di quanto stabilito dall'art. 10, primo comma del suddetto Regolamento elettorale - non occorre procedere ad elezione tra i relativi Presidi;

- RILEVATO** che il numero complessivo dei rappresentanti dei docenti di ruolo da eleggere in Senato Accademico è pari a nove, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 23, primo comma, lett. c) dello Statuto, che prevede un numero doppio rispetto a quello dei Presidi di Facoltà ridotto di un'unità;
- CONSIDERATO** che la suddivisione del numero complessivo dei rappresentanti dei docenti di ruolo da eleggere in Senato Accademico tra le cinque aree o aggregazione di aree scientifico-disciplinari dipende dall'esito delle elezioni per il rinnovo dei Presidi di Facoltà e che, pertanto, essa potrà essere effettuata, con successivo decreto, soltanto dopo la nomina dei Presidi stessi;

#### DECRETA

**ART. 1** - Sono indette le elezioni finalizzate al rinnovo, per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 23, primo comma, lett. c) ed e) dello Statuto di Ateneo e dei componenti della Consulta del personale T.A.B. di cui all'art. 31, terzo comma dello Statuto stesso.

I rappresentanti da eleggere sono di seguito specificati:

- 1) Senato Accademico: n. 9 rappresentanti dei docenti di ruolo;
- 2) Senato Accademico: n. 1 rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
- 3) Consulta del personale T.A.B.: n. 5 rappresentanti.

La suddivisione dei n. 9 rappresentanti dei docenti di ruolo tra le cinque aree o aggregazione di aree scientifico-disciplinari sarà determinata con successivo decreto, da adottarsi dopo la nomina dei Presidi di Facoltà che svolgeranno il proprio mandato per il corrispondente triennio accademico.

**ART. 2** - Le votazioni si svolgeranno **mercoledì 12 ottobre 2016**, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, presso uno o più seggi elettorali che saranno costituiti con successivo Decreto Rettorale nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 5 del *Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B., degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche*.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e saranno effettuate dagli stessi componenti del seggio, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

**ART. 3** – Sono titolari di elettorato attivo e passivo per le elezioni di cui all'art. 1, numero 1) del presente decreto - per ciascuna area o aggregazione di aree scientifico-disciplinari - i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato. Per essere titolari di elettorato passivo è, altresì, necessario che i suddetti docenti assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni di cui all'art. 1, numeri 2) e 3) spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca nonché ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, in servizio al giorno precedente la data fissata per le votazioni.

I dipendenti in aspettativa e i docenti in anno sabbatico possono esercitare il diritto di voto e possono essere eletti a condizione, in quest'ultimo caso, che rinuncino all'aspettativa, all'incarico o carica da cui la stessa consegue, o all'anno sabbatico.

Non possono essere eletti in Senato Accademico coloro che hanno già svolto due mandati nel medesimo organo. Per valutare tale limite di eleggibilità si computano anche i mandati elettivi già espletati nel Senato Accademico alla data di entrata in vigore del vigente Statuto, secondo quanto previsto dall'art. 2, decimo comma, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE  
*f.to Luciano D'Amico*